

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**



**CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA**



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERE

Istruzioni comuni per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei
soggetti esercenti l'attività di spedizioniere

Sesta edizione
Marzo 2015

(Ultimi aggiornamenti evidenziati in colore verde)

RIFERIMENTI REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16 – 24121 Bergamo
Internet: www.bg.camcom.gov.it
Call-Center 199.113.394
E-mail: registro.imprese@pec.legalmail.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

sede: Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
ingresso: Via Benedetto Croce, 2 – 25121 Brescia
Internet: www.bs.camcom.it
PEC: anagrafe@bs.legalmail.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16 – 22100 Como
Tel. 031/256111 (centralini) – Fax 031/240826
Internet: www.co.camcom.gov.it
PEC: camera.commercio@co.legalmail.camcom.it
Call-Center 848.800.949
E-mail: contact@co.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Tel. 0372/4901 (centralino) – 0372/490245
Fax: 0372/490320
Internet: www.cr.camcom.it
PEC: cciaa@cr.legalmail.camcom.it
Call-Center 02/85152007
E-mail: registro.imprese@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30 – 23900 Lecco
Tel. 0341/292111 – Fax 0341/292220
Internet: www.lc.camcom.gov.it
PEC: cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Call-Center 800.534.222
E-mail: registro.imprese@lc.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LODI

Via Haussmann, 11/15 – 26900 Lodi
Tel. 0371/45051 - Fax: 0371/431604
Internet: www.lo.camcom.gov.it
PEC: cciaa@lo.cert.legalmail.it
Contact Center 848.800.301
E-mail: registro.imprese@lo.camcom.it
urp@lo.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova
Tel. 0376/2341 – Fax 0376/234234
Internet: www.mn.camcom.gov.it
PEC: cciaa@mn.legalmail.camcom.it
Call-Center 0376/234000 (solo Registro Imprese)
E-mail: registro.imprese@mn.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a – 20123 Milano
Tel. 02/85151 (centralino)
(numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)
Fax 02/85154232
Internet: www.mi.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
Call-Center: numero verde 800.226.372
(da Milano e provincia)
E-mail: contact@mi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9 – 20900 Monza Brianza
Tel. 039/28071 (centralino)
Fax: 039/2807508
Internet: www.mb.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.177.722 per chi chiama da Monza e Provincia -
Numero telefonia fissa nazionale da fuori Provincia o da cellulare 039/2807520
E-mail: telemaco.monza@mb.camcom.it
E-mail: attivitaregolate@mb.camcom.it
E-mail: artigianato@mb.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27 – 27100 Pavia
Tel. 0382/3931 (centralino) – 0382/393393
Fax: 0382/393203
Internet: www.pv.camcom.it
PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.098.520
E-mail: registro.imprese@pv.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23 – 23100 Sondrio
Tel. 0342/527111 - Fax 0342/527202
Internet: www.so.camcom.gov.it
PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it
Call-Center: 199.502.010
E-mail: registro.imprese@so.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese
Tel. 0332/295111 (centralino) – Fax 0332/282158
Internet: www.va.camcom.it
PEC: protocollo.va1@va.legalmail.camcom.it
Contact Center 02/85152031
E-mail: contact@va.camcom.it

INDICE

Campo di applicazione.....	7
Normativa di riferimento	7
Definizioni.....	7
Attività di spedizioniere	8
Informazioni aggiuntive	9
Requisiti per l'esercizio dell'attività.....	11
Requisiti morali	11
Antimafia	11
Soggetti	11
Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia	14
Requisiti di onorabilità	15
Avvertenze - requisiti di onorabilità	15
Requisiti professionali	16
Requisiti economico - finanziari	17
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti	19
Impresa in un giorno	21
Inizio dell'attività	21
Casi particolari di inizio dell'attività di spedizioniere.....	23
Apertura di unità locale.....	23
Trasferimento sede da altra provincia	25
Sospensione dell'attività.....	25
Modifiche relative all'impresa di spedizioniere	25
Accertamento e certificazione dei requisiti.....	27
Cessazione dell'attività e liberazione della cauzione.....	29
Provvedimenti sanzionatori	31
Modulistica.....	33
Costi e adempimenti amministrativi	35
Appendice	39
Adempimenti tardivi (dopo il 30 settembre 2013).....	39
Regime transitorio: cauzione, fidejussioni bancarie, polizze fideiussorie	42

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articoli da 1737 a 1741 del Codice civile;
- Legge 14 novembre 1941, n. 1442 “Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri”;
- Legge 15 dicembre 1949, n. 1138 “Aumento dei limiti fissati dall’art. 10 della L. 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (articoli 76, 80 e 85) e successive disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”, in vigore dal 12 maggio 2012;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013 “Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione del registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti”;
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3662/C del 10 ottobre 2013 – Ausiliari del commercio – Decreto 23 aprile 2013 concernente la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73, 74, 75, 76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.3.2010;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “r.e.a”, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’art. 9 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;
- c) “SUAP”, lo sportello unico per le attività produttive del comune di cui al

D.P.R. 160/2010. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010 le domande, se contestuali alla Comunicazione unica, sono presentate al Registro delle imprese, che le trasmette immediatamente allo sportello unico del comune competente per territorio;

- d) "applicativo Comunica", i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- e) "verifiche", indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di Commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista dal D.M. 26 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERE

Lo spedizioniere è colui che, esclusivamente in forma d'impresa, opera come intermediario tra colui che deve trasportare cose via terra, via mare o via aria (committente o mandante) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri o anche di mezzo di altri (vettore o trasportatore) nei limiti della normativa sull'autotrasporto.

Più precisamente, ai sensi dell'articolo 1737 del codice civile il contratto di spedizione è una fattispecie di mandato, senza rappresentanza in quanto la norma dispone testualmente "in nome proprio e per conto del mandante", col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto nonchè di compiere le "operazioni accessorie" necessarie alla sua attuazione.

La legge di settore (Legge 1442/1941) prevede una definizione più ampia dell'attività in questione affermando che "sono soggetti alla presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri". Quindi la norma professionale ricomprende nella definizione di spedizioniere anche quei soggetti muniti del potere di rappresentanza, ampliando nel contempo anche le attività che

possono svolgere le imprese di spedizione comprensive delle prestazioni accessorie e connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto di spedizione (es. ritiro e consegna della merce, deposito della stessa, ecc.).

Alla luce di quanto sopra descritto nel contratto di spedizione, di norma, intervengono tre parti o soggetti:

- il committente (mandante): colui che deve trasportare cose o merci per terra, per mare o per aria;
- lo spedizioniere (mandatario): colui che in nome proprio (mandatario senza rappresentanza) o in nome del committente (mandatario con rappresentanza) conclude il contratto di trasporto per conto del committente, trasportando o facendo trasportare determinate cose o merci o ad eseguire operazioni accessorie alla spedizione;
- il vettore (trasportatore): colui che deve eseguire il trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi (comunque regolarmente iscritto nell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori).

L'attività di spedizioniere può essere svolta solo in forma di impresa e deve essere iscritta nel Registro delle imprese / r.e.a.

Non rientrano nel campo di applicazione dell'attività di spedizioniere di cui alla Legge 1442/1941 i soggetti svolgenti le attività di *spedizioniere doganale* (di cui alla Legge 22 dicembre 1960 n. 1612) in quanto trattasi di soggetti accreditati presso le dogane ai quali viene riconosciuta, a tutti gli effetti giuridici, la professione qualificata avente per oggetto le materie fiscali, merceologiche, valutarie, e quant'altro si riferisce al campo doganale. Il titolo professionale di "spedizioniere doganale" spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente; tale nomina dà diritto all'iscrizione nell'apposito albo professionale¹ e detta iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con conseguente effettiva **soppressione dell'elenco autorizzato degli spedizionieri**, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura su base provinciale²

¹ Per albo professionale si rimanda a quanto indicato nello specifico dall'articolo 4 della Legge n. 1612/1960 rubricato "Albi professionali": "Nelle sedi di compartimento doganale è istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane. L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze."

² Elenco autorizzato degli spedizionieri tenuto su base provinciale per le Camere di Commercio di Brescia,

o interprovinciale³; pertanto ad ogni effetto di legge i richiami al suddetto elenco autorizzato degli spedizionieri si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle imprese o nel r.e.a.

Diritto di stabilimento⁴: le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività di spedizioniere e intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle imprese e nel r.e.a. qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività (ovvero dimostrando di esercitare la stessa attività di spedizioniere e di essere iscritte nel corrispondente registro delle imprese del paese comunitario).

Quanto sopra esposto consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell'impresa "comunitaria" di esercitare in Italia l'attività di spedizioniere presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; al contrario nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante si avvallesse per l'unità locale italiana di un preposto o di soggetti che svolgessero l'attività in argomento per conto dell'impresa questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'art. 3 del D.M. 26 ottobre 2011.

Libera prestazione di servizi⁵: la prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro imprese o nel r.e.a. perché non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

Pavia e Varese.

3 Elenco autorizzato degli spedizionieri tenuto su base interprovinciale per le Camere di Commercio di: Como (per le province di Como e Lecco), Milano (per le province di Milano, Bergamo, Cremona, Sondrio, Lodi, Monza Brianza), Verona (per la provincia di Mantova).

4 Art. 11 D.M. 26 ottobre 2011.

5 Art. 12 D.M. 26 ottobre 2011 con richiamo espresso all'art. 11, commi 3 e 3 bis, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 che già disponeva: "3. *L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.* 3 bis. *Gli spedizionieri comunitari che esercitano l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese né all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442.*"

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I requisiti di idoneità previsti dalla legge devono essere posseduti dall'impresa (requisiti finanziari), dai legali rappresentanti e da altre persone preposte allo svolgimento dell'attività di spedizioniere (requisiti morali e professionali) e, in particolare per i requisiti morali, anche dai soggetti non dotati del potere di rappresentanza.

Il possesso dei requisiti di onorabilità e/o di professionalità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante la compilazione da parte del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante di società (o di diverso organismo collettivo) della sezione **"Requisiti"** del modello **"Spedizionieri"**, mentre per i soggetti successivi a quelli già indicati mediante la compilazione da parte di ciascuno del modello **intercalare "Requisiti"**.

REQUISITI MORALI

Antimafia

(verifiche: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione)

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico⁶ ove previsto;
2. **società in nome collettivo**: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono

⁶ Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

- socie) e il direttore tecnico⁶ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
3. **società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico⁶ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):
- 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico⁶, ove previsto;
- 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro⁷, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
- 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
- b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
- c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica**: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo

⁷ Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

- 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico⁶, ove previsto;
6. **società estere con sede secondaria in Italia** (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico⁶, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico)**: i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate⁸, il direttore tecnico⁶, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad **ulteriori soggetti**, anche se **non sono espressamente elencati** nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti⁹;
- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:
 - i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
 - gli institori e i procuratori;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di

8 I G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.

9 Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 23 del 16 ottobre 2013 – in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;

- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro⁷, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 - **c.d. comunicazione antimafia** - può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato** (persona fisica).

Invece, se il soggetto interessato è una **persona giuridica** l'autocertificazione deve essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale fornisce la **dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio** con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia. Infine, se la persona giuridica ha sede legale in un Paese UE, la società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla corrispondente Camera di commercio in lingua italiana della società straniera; mentre se la sede legale è in un Paese extra UE dovrà essere prodotta la copia del certificato dell'ente estero preposto per la tenuta del registro delle imprese (per le modalità e forma della certificazione vedasi le indicazioni contenute nel Prontuario REA Lombardo).

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la **sezione Scia o la sezione Modifiche** del modello **Spedizionieri** devono compilare anche il **Modello Antimafia Ausiliari/L** dichiarando che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia contestualmente elencano anche i nominativi di tutti i restanti soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

Poi, ogni **persona fisica**, successiva al titolare e al legale rappresentante (es. sindaco, ecc...), è tenuta a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione **Intercalare Antimafia Ausiliari/L**, mentre nel caso in cui il soggetto che debba autocertificare il possesso del requisito morale dell'antimafia sia una **persona giuridica** (es socio unico, socio di maggioranza) il legale rappresentante di quest'ultima è tenuto alla

sola compilazione del modello **Intercalare Antimafia PG/L**.

Infine si informa che il **Modello Antimafia Ausiliari/L** e gli eventuali modelli **Intercalare Antimafia/L** devono essere allegati al **modello Spedizionieri** e devono essere identificati con lo stesso codice documento.

Requisiti di onorabilità

(verifiche: casellario giudiziale, Questura)

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:

- di non essere stato condannato per delitti contro l'amministrazione della giustizia (dall'art. 361 all'art. 401 c.p.), la fede pubblica¹⁰ (dall'art. 453 all'art. 498 c.p.) l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (dall'art. 499 all'art. 518 c.p.), il patrimonio (dall'art. 624 all'art. 649 c.p.);
- di non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

I soggetti che devono possedere i sopra descritti requisiti di onorabilità sono gli stessi che devono possedere i requisiti antimafia e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere.

Avvertenze - requisiti di onorabilità

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), **c.d. patteggiamento**, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*) la sentenza di condanna definitiva

¹⁰ Il reato di **emissione di assegno senza provvista** o c.d. emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge n. 386/1990) viene classificato come delitto contro la fede pubblica (vedasi circolari del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3129/C del 2 febbraio 1987 e n. 3329/C del 4 marzo 1994) e depenalizzato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Coloro i quali fossero incorsi nella condanna prima del 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999) devono richiedere al Giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, laddove ne ricorrano le condizioni, che dichiarino cessati gli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La presentazione dell'istanza di revoca della condanna in questione ai sensi dell'art. 673 c.p.p. "Revoca della sentenza per abolizione del reato" è inidonea alla rimozione degli effetti penali della condanna.

ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.

L'estinzione del reato per decorrenza dei termini è applicabile pure ai **decreti penali di condanna**, anche se questi sono divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato il 5° comma dell'articolo 460 c.p.p. in base al quale, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, *“il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”*.

Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati sopra menzionati rimangono anche se è stato concesso il **beneficio della non menzione** poichè le conseguenze ostative cessano solo con l'adozione del provvedimento formale di riabilitazione¹¹.

Si ricorda infine che le sentenze di **condanna** definitive alle quali sia stato concesso il beneficio della **sospensione condizionale della pena** (art. 163 c.p.) non costituiscono più ostacolo all'esercizio dell'attività (sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione) e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l'effetto penale del divieto di svolgimento dell'attività in questione¹¹.

REQUISITI PROFESSIONALI

(verifiche: Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale, Archivio nazionale del Registro delle imprese)

I seguenti requisiti professionali, esposti alle lettere a), b), c), sono tra loro alternativi:

a) titolo di studio: aver conseguito

- il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali in materia commerciale;

oppure

- il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) in materia commerciale;

oppure

- un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

b) esperienza professionale: aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata comprovata da idonea documentazione (ad

¹¹ Parere Ministero della Giustizia del 6 giugno 2013 reso al Ministero dello Sviluppo Economico.

esempio deve trattarsi di un **lavoratore che abbia svolto funzioni direttive come dirigente o impiegato di concetto di 1° livello¹²⁾** nello specifico campo di attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, presso un'impresa del settore (ovvero impresa di spedizioni o di spedizioni doganali);

c) caso particolare - in alternativa a quelli indicati ai sopra descritti punti a) e b) - (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo) titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti che devono possedere i sopra descritti requisiti di professionalità sono i seguenti:

- impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere;
- società, società cooperative, consorzi, associazioni: tutti i legali rappresentanti (presidente, consigliere delegato o, comunque, alle persone a cui è conferita la firma sociale; tutti i soci accomandatari di società in accomandita; tutti i soci amministratori di società in nome collettivo; presidente o direttore per le società cooperative e loro consorzi) e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere.

In via residuale, e qualora l'impresa societaria svolga una pluralità di attività oltre a quella di spedizioniere, è possibile individuare un amministratore non provvisto dei requisiti professionali sopra descritti, purchè sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d'azienda diverso da quello delle spedizioni¹³⁾. In ogni caso il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società devono avere necessariamente i requisiti professionali proprio in quanto soggetti dotati della legale rappresentanza complessiva dell'intera impresa societaria.

12 Rientrano sicuramente in tali ipotesi anche i titolari e i legali rappresentanti di imprese del settore. Tuttavia, nel caso di organi societari la valutazione dello "svolgimento del periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività" deve essere condotta sia sul criterio di aver ricoperto una determinata carica all'interno della società, ma soprattutto per aver svolto e, quindi, aver effettivamente operato nello specifico ambito del settore delle spedizioni. Tale regola vale ovviamente anche per i soggetti che hanno operato per conto dell'impresa, sia con rapporto di lavoro dipendente o con altro rapporto di lavoro, e sia in qualità di preposti (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 219516 del 23 ottobre 2012).

13 Si evidenzia che "ovviamente la delega deve essere chiara, nel senso che tale amministratore è appunto delegato alla sola attività extraspedizione, e non ha poteri di rappresentanza nell'ambito dell'attività regolata dalla Legge 1442/1941." (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 219516 del 23 ottobre 2012).

TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO

I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguite all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate)

Qualsiasi tipo di impresa o di organismo collettivo che intende svolgere l'attività di spedizioniere deve essere in possesso dei seguenti requisiti abilitanti, anche se detta attività è svolta presso più sedi o localizzazioni della stessa impresa:

a) Requisiti di adeguata capacità finanziaria

Possesso del requisito di adeguata capacità finanziaria pari ad euro 100.000,00 (limite minimo) comprovato con le seguenti modalità:

- per l'impresa individuale e per le società cooperative

- dal possesso di beni immobili (per un valore catastale complessivo non inferiore ad euro 100.000,00) indicati con la compilazione di tutti i dati previsti nel modello "Spedizionieri" sezione "Scia";

oppure

- da un deposito vincolato in denaro o tramite titoli di Stato, di cui si allega copia scansionata con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società cooperativa;

oppure

- da garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussione bancaria), di cui si allega copia scansionata con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società cooperativa;

- per le società o organismi collettivi (escluse le società cooperative)

- dall'ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato

o dall'ammontare del totale dei conferimenti pari almeno ad euro 100.000,00;

oppure

- se il capitale sociale o l'ammontare totale dei conferimenti è inferiore ad euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussioni bancarie), di cui si allega copia scansionata con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società cooperativa.

Avvertenze in merito alla stipula della polizza fideiussorie o della fideiussione bancaria

Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art.1, lett. c.

Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:

- ente garantito: Camera di commercio nell'ambito della quale è stata stabilita la sede legale dell'impresa;
- causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, s'intende prestata esclusivamente nell'interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell'attività;
- somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.

b) Cauzione

Per l'esercizio dell'attività di spedizioniere, l'impresa è obbligata alla prestazione di un'unica cauzione di euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività in argomento, a favore della Camera di commercio ove l'impresa ha la sede legale e presso la quale ha presentato la SCIA per l'inizio dell'attività.

La cauzione può essere alternativamente prestata:

- in denaro, versata presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia);
- in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello

Stato (Banca d'Italia);

- tramite una polizza cauzionale;
- tramite una fideiussione bancaria.

Tale cauzione deve essere allegata al modello "Spedizionieri" sezione "Scia" in copia scansionata, con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa societaria.

L'originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere altresì depositato, entro 60 giorni dalla presentazione della "Scia", presso il competente ufficio del registro delle imprese.

c) Fallimento

Qualsiasi tipo di impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere non deve essere in stato di fallimento al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al competente Registro delle imprese.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'ufficio Registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della "**Scia**", la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività (es. requisiti finanziari), nonché di quelli previsti per i soggetti e per i preposti (es. requisiti di onorabilità).

Il Conservatore del Registro delle imprese che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel r.e.a. e determina l'annotazione nello stesso r.e.a. della cessazione dell'attività medesima.

Il Conservatore del Registro delle imprese che, nei termini del procedimento avviato, verifica la sussistenza di tutti i requisiti di legge archivia con esito positivo il procedimento senza nulla comunicare all'impresa.

IMPRESA IN UN GIORNO

INIZIO DELL'ATTIVITÀ¹⁴

Le **imprese** che iniziano l'attività di spedizioniere devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività oppure, se esercitano l'attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente Registro delle imprese¹⁵.

Il possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere è attestato mediante compilazione della sezione "**Scia**" del modello "**Spedizionieri**", per quanto riguarda i requisiti finanziari propri dell'impresa, mentre per quanto riguarda la dimostrazione, da parte di ciascun soggetto obbligato, del possesso dei requisiti morali e professionali è necessaria la compilazione della sezione "**Requisiti**" del modello "**Spedizionieri**" o, in caso di più obbligati per ciascuno di essi il **modello intercalare "Requisiti"**.

Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante nomini anche un **preposto** per l'esercizio dell'attività di spedizioniere questi deve essere immedesimato nell'impresa attraverso un atto di procura, relativa all'esercizio dell'attività in argomento, depositato nel Registro delle imprese; l'atto di nomina è rappresentato dal conferimento della procura institoria alla quale seguirà formale designazione contenuta nel **modello intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato **preposto anche per più unità locali** di una medesima impresa, purchè sia assicurato in termini materiali l'esercizio costante e continuo dei propri doveri nelle varie filiali. Tale criterio generale può essere prudenzialmente osservato laddove il medesimo preposto venga nominato per più localizzazioni le quali risultino ubicate o nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della stessa Camera di commercio, o nell'ambito della stessa circoscrizione doganale, oppure, che tali unità locali non siano tra loro troppo distanti in modo tale che lo stesso responsabile sia materialmente ed effettivamente in grado di svolgere le proprie funzioni in modo oggettivamente agevole (ad esempio, in via meramente indicativa, le unità locali non siano tra loro territorialmente distanti oltre i 50 Km).

¹⁴ Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

¹⁵ Per le localizzazioni fuori provincia della sede la competenza per la presentazione della SCIA è quella del Registro delle imprese nel quale viene denunciata l'apertura o la modifica dell'unità locale relativa all'inizio dell'attività di spedizioniere.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica i seguenti modelli:

a) il modello **“Spedizionieri”** compilato

- nella sezione **“Scia”**;
- nella sezione **“Requisiti”** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per il titolare di impresa individuale o per il legale rappresentante di impresa societaria o per eventuale preposto che svolga a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa;

b) il modello **intercalare “Requisiti”** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per tutti i soggetti successivi al primo, il quale ha già compilato l'apposita sezione “Requisiti” del modello “Spedizionieri”.

Al modello “Spedizionieri” deve essere allegata la documentazione descritta nel paragrafo REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI.

I modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle Imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del modello **“Spedizionieri”** devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica¹⁶.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto

¹⁶ A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERE¹⁷

Apertura di unità locale

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali nomina per ciascuna di esse un soggetto, che eserciti l'attività di spedizione per conto dell'impresa. Qualora il titolare o il legale rappresentante non svolga in prima persona tale funzione presso l'unità locale, è tenuto a nominare un **preposto** che deve possedere i requisiti morali e professionali per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata. Per quanto riguarda l'atto di nomina e l'eventuale esclusività o meno per ciascuna unità locale dell'impresa di spedizioni si rimanda alle indicazioni contenute nel paragrafo INIZIO DELL'ATTIVITÀ.

L'obbligo d'iscrizione non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla conclusione del contratto di trasporto o allo svolgimento delle altre operazioni accessorie.

L'impresa che sia già attiva per l'attività di spedizione, se apre una unità locale ubicata nella stessa provincia della sede per la medesima attività deve nominare un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali.

Pertanto l'impresa è tenuta a presentare, tramite l'applicativo Comunica, il modello **"Spedizionieri"** compilato nella sezione **"Scia"** e sezione **"Requisiti"** – quest'ultima contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità da parte del nominato preposto; la sezione **"Requisiti"** può essere omessa laddove si tratti di preposto che riveste già la carica o la qualifica di legale rappresentante all'interno della società per il quale, quindi, risulti già certificato e verificato il possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso di svolgimento dell'attività di spedizioni, **con primo avvio dell'attività solo presso un'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede**, è necessario avviare due procedimenti poiché devono essere contestualmente

¹⁷ Il modello **"Spedizionieri"** e il modello intercalare **"Requisiti"** allegati alla pratica telematica da trasmettere al Registro delle imprese/r.e.a e presentati come file XML devono essere individuati rispettivamente con il codice documento **"C38"** modello **"Spedizionieri"** e **"C39"** per il modello intercalare **"Requisiti"**. Per le modificazioni che non richiedono la denuncia dei requisiti si deve comunque compilare il modello **"Spedizionieri"** nella sezione modifiche codice documento **"C38"**.

segnalati sia i requisiti economico-finanziari, morali e professionali (alla camera competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti – morali e professionali - alle singole localizzazioni (alla camera competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una, alla Camera di commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività in questione da parte dell'impresa nel suo complesso complesso (completa anche del versamento della tassa di concessione governativa); una seconda, alla Camera di commercio competente per l'unità locale, in cui saranno indicati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione. Inoltre, anche se l'attività non viene concretamente svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa complessivamente intesa, e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla Camera di commercio competente per la sede medesima.

Si riportano di seguito le dettagliate istruzioni circa i campi da compilare nel modello "Spedizionieri" da presentare:

a) alla Camera di commercio competente per la sede:

- sezione "Scia", barrare la casella relativa al possesso dei requisiti di capacità economico – finanziari con allegazione della documentazione comprovante detti requisiti;
- sezione "Requisiti" o modello intercalare "Requisiti" indicare i requisiti morali e professionali di ciascun soggetto obbligato (vedasi paragrafo REQUISITI DI ONORABILITA');

b) alla Camera di commercio competente per l'unità locale:

- sezione "Scia";
- sezione "Requisiti" (eventuale) nel caso in cui i requisiti del preposto all'unità locale non siano già stati dichiarati presso la sede legale; altrimenti compilare la sezione "Requisiti" (ove non ancora utilizzata per morali e professionali), oppure allegare un intercalare Requisiti per ciascun preposto in possesso dei requisiti morali e professionali necessari al legittimo svolgimento dell'attività di spedizioniere presso l'unità locale.

Infine si ricorda che alla compilazione della modulistica in questione dovrà accompagnarsi la compilazione, tramite la Comunicazione unica, della modulistica registro imprese/r.e.a. nella quale risulterà rilevante **allegare il modello NOTE** ove l'impresa dovrà espressamente dichiarare di aver già presentato anche la pratica alla Camera di commercio competente (con indicazione della provincia) per la sede o, viceversa, per l'unità locale, in modo tale che le due Camere di commercio coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato.

Trasferimento sede da altra provincia

Considerato che la qualifica di spedizioniere è certificata nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell'impresa ed ha valore in tutto il territorio nazionale, in caso di trasferimento in altra provincia della sede principale o operativa (ovvero della sede nella quale veniva effettivamente svolta l'attività di spedizioniere), l'impresa non deve ripresentare il modello ministeriale **“Spedizionieri”** compilato nella sezione **“Scia”** per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica ed eventuale **“SCIA modulistica regionale unificata”**.

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle Imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività di spedizioniere, quando riprenda la medesima attività con gli stessi soggetti già abilitati, presenta gli usuali modelli di iscrizione; se riprende la stessa attività ma i soggetti che svolgono l'attività di spedizioniere sono variati, deve presentare anche il modello **“Spedizionieri”** compilato nelle sezioni **“Modifiche”** e **“Requisiti”**; nel caso di più soggetti deve essere allegato per ciascuno di essi anche il modello **intercalare “Requisiti”**.

MODIFICHE RELATIVE ALL'IMPRESA DI SPEDIZIONIERE

Il D.M. 26 ottobre 2011 prevede due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:

1. modifiche inerenti le persone, i legali rappresentanti e coloro che svolgono l'attività di spedizioniere per conto dell'impresa (preposti);
2. modifiche inerenti l'attività (inizio, modifica o cessazione dell'attività da parte dell'impresa).

Per queste modifiche “dovrebbe” essere compilata sia la modulistica registro imprese/r.e.a. sia la modulistica ministeriale (Modello Allegato A e modello intercalare “Requisiti”), tuttavia, considerato il fatto che molte di queste modifiche non richiedono la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, diversamente da quanto genericamente previsto nel citato decreto ministeriale, si

ritiene che non sia sempre necessaria anche la compilazione dell'Allegato A e/o del modello intercalare Requisiti e, al fine di "semplificare il procedimento", si reputa sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a. secondo le regole generali previste per la pubblicità nel Registro delle imprese.

Pertanto, nell'ambito di ciascuna delle due tipologie di modifiche (inerenti le persone e l'attività) si possono distinguere modifiche che "non richiedono" e modifiche che "richiedono" la verifica del possesso dei requisiti; entrambe sono comunicate con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese della competente Camera di commercio, ma per le prime è sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a., mentre per le seconde è sempre obbligatorio compilare anche la modulistica ministeriale Allegato A e/o intercalare Requisiti.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo) si riportano esempi di modifiche che non richiedono la verifica del possesso dei requisiti:

- modifiche inerenti le persone: cessazione di un consigliere senza potere di firma, cessazione da parte di un soggetto che esercitava l'attività di spedizionario nell'impresa (per dimissioni, recesso, licenziamento) purché non si tratti dell'unico soggetto che abilita l'impresa presso quella sede o localizzazione, ecc.;
- modifiche inerenti l'attività: sospensione e ripresa dell'attività sospesa senza alcuna variazione dell'attività o delle persone che la esercitano, inizio di una nuova attività).

Rilevanti sono invece le modifiche che comportano la verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata relativamente alle persone (a titolo esemplificativo: nomina, sostituzione di legale rappresentante, conferimento poteri di firma ad amministratori, nomina o sostituzione di procuratore, nomina o sostituzione di preposto, ecc.) devono essere comunicate entro trenta giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "Modifiche" del modello "Spedizionieri", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria (con compilazione della sezione "Requisiti" o, per i soggetti successivi al primo, con compilazione anche del/i modello/i intercalare "Requisiti").

A completamento del paragrafo si segnala, altresì, che le altre modifiche non inerenti l'esercizio dell'attività di spedizioniere, quindi modifiche che riguardino i dati essenziali dell'impresa (esempio modifica ditta, denominazione, ragione sociale, forma giuridica, trasferimento di sede nella provincia, ecc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica registro imprese / r.e.a.) senza compilazione del "Modello" Allegato A "Spedizionieri" e/o modello intercalare "Requisiti".

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

L'ufficio del Registro delle imprese verifica la regolare compilazione¹⁸ della modulistica registro imprese / r.e.a. inoltrata tramite l'applicativo Comunica e delle dichiarazioni sostitutive relativamente ai requisiti di legge economico – finanziari, morali e professionali auto dichiarati nel **modello "Spedizionieri"** e nell'eventuale/i **modello/i intercalare "Requisiti"**, provvede a:

- evadere la pratica registro imprese / r.e.a.;
- assegnare la qualifica di impresa di spedizioni con apposita certificazione nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell'impresa dichiarante.

Nel caso in cui le successive verifiche effettuate dal Registro delle imprese su quanto auto dichiarato, relativamente ai requisiti posseduti dall'impresa e dagli istanti in relazione all'attività di spedizioniere, dovessero risultare negative saranno avviate le procedure di conformazione dell'attività (quando possibile ed entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento) prima dell'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in base alle vigenti disposizioni di cui all'art. 19 Legge 241/1990.

Contro il provvedimento inibitorio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in via alternativa al ricorso gerarchico è altresì ammesso il ricorso alla giurisdizione esclusiva del T.A.R.

Inoltre, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, il Registro delle imprese, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra descritti.

¹⁸ Come prime indicazioni operative per "regolare compilazione" della modulistica si intende quanto segue: 1. invio dell'istanza al Registro imprese competente per territorio; 2. il modello **"Spedizionieri"**, compilato nelle varie sezioni, e il modello **intercalare "Requisiti"** devono essere sottoscritti dal/l soggetto/i dichiarante/i che ne assume/no la responsabilità penale ai sensi del D.P.R. 445/2000 in quanto trattasi di dichiarazioni sostitutive; 3. i soggetti dichiaranti del modello **"Spedizionieri"** e del modello **intercalare "Requisiti"** devono essere riferibili agli stessi soggetti per i quali si chiede l'iscrizione anche al Registro delle imprese; 4. regolare compilazione di tutti i campi e riquadri previsti nella modulistica ministeriale (ad es. indicazione delle date complete con mm/gg/anno).

Nel caso in cui le successive verifiche effettuate sui requisiti auto dichiarati siano positive, il Registro delle imprese conclude il procedimento senza comunicare nulla all'impresa in quanto ha già provveduto all'iscrizione dell'avvio dell'attività e alla certificazione delle qualifiche corrispondenti essendo l'impresa già legittimata all'esercizio dell'attività sin dal momento della presentazione della Scia allo stesso Registro.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E LIBERAZIONE DELLA CAUZIONE

L'originalità della fattispecie dello spedizioniere è la comunicazione della **cessazione dell'attività** per i profili relativi allo **svincolo e alla restituzione della cauzione**.

Il procedimento si svolgerebbe nelle seguenti fasi:

1. l'impresa comunica la cessazione dell'attività e contestualmente richiede all'ufficio Registro delle imprese la liberazione della cauzione tramite la compilazione ed allegazione del modello "**Spedizionieri**" – sezione "Modifiche" - "**Riquadro svincolo della cauzione**". La cessazione dell'attività e la richiesta di svincolo del deposito cauzionale sono certificate nelle notizie r.e.a. della posizione dell'impresa;
2. trascorsi quarantagiorni¹⁹ dalla data di certificazione nel r.e.a. della cessazione dell'attività e della richiesta di svincolo, senza che vi siano opposizioni, il Conservatore del registro delle imprese competente procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione dandone pubblicità nelle notizie r.e.a. della posizione dell'impresa;
3. infine l'ufficio restituisce all'impresa la predetta cauzione;
4. diversamente, se non viene richiesta e data pubblicità alla richiesta di svincolo della cauzione, decorsi diciotto mesi²⁰ dalla data dell'avvenuta pubblicità nel r.e.a. della cessazione dell'attività, il Conservatore del registro delle imprese competente procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione disponendo che l'ufficio restituisca all'impresa la predetta cauzione²¹.

¹⁹ Termine previsto dall'art. 4 della Legge 15 dicembre 1949, n. 1138 "Aumento dei limiti fissati per le cauzioni degli spedizionieri".

²⁰ Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione ai sensi dell'art. 2951, 2° comma, codice civile.

²¹ Nota del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato prot. n. 506932 del 13 luglio 2000.

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI²²

Le **sanzioni disciplinari**, previste dall'art.11 della Legge 1442/1941 così come riprese dall'art. 8 del D.M. 26 ottobre 2011, sono le seguenti:

1. **censura**, che si applica per lievi mancanze commesse nell'esercizio dell'attività e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro;
2. **sanzione amministrativa pecuniaria**, che si applica
 - a coloro che siano incorsi più di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti più gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attività, sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti, nonché a coloro che abbiano subito condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro;
 - a chiunque continui l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione;
3. **sospensione** dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, che si applica a coloro che abbiano commesso mancanze di maggiore gravità di quelle contemplate nei punti precedenti e nei casi di persistente recidività;
4. **inibizione perpetua** all'esercizio dell'attività, che si applica per fatti che non consentirebbero l'esercizio dell'attività di spedizioniere.

I procedimenti disciplinari che si concludono con una sanzione pecuniaria (pagamento di una somma di denaro), con un provvedimento di sospensione, o inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal soppresso elenco autorizzato degli spedizionieri) sono annotati ed iscritti per estratto nel r.e.a.

A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle imprese, nonché gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste per l'accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività (divieto di esercizio dell'attività) adottati dal Conservatore del Registro delle imprese, così come contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico. Si ricorda che contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è altresì ammesso, in via alternativa al ricorso gerarchico, il ricorso alla giurisdizione esclusiva del T.A.R.

²² Non costituisce provvedimento sanzionatorio bensì **sanzione penale** quanto disposto dall'art. 21, comma 1, Legge 1442/1941 che, in base al riformulato articolo 6 di detta legge nonché alle modifiche intervenute con il D.Lgs.vo 59/2010 e successivo D.M. 26 ottobre 2011, prevede che chiunque intraprenda l'attività di spedizioniere senza essere in possesso dei requisiti di legge o continui l'esercizio dopo il provvedimento di inibizione perpetua dell'attività, è punito ai sensi dell'art. 348 codice penale "*Abusivo esercizio di una professione*".

MODULISTICA²³

Per avviare qualsiasi procedimento relativo all'attività di mediazione occorre sempre compilare ed inviare tramite la Comunicazione unica al Registro delle imprese almeno due tipologie di modelli: la modulistica informatica registro imprese/r.e.a. e la modulistica ministeriale specifica per l'attività in questione, anche questa informatica, da presentare sotto forma di file in formato XML, quale allegato alla modulistica registro imprese/r.e.a.²⁴ Dal 13 febbraio 2013 è necessario integrare la modulistica ministeriale anche con la specifica modulistica antimafia.

La **modulistica ministeriale** per l'attività di spedizione è la seguente:

- modello **"Spedizionieri"** suddiviso in:
 - A) impresa esercente l'attività di spedizioniere (compilare la sezione anagrafica impresa, la sezione "Scia" e "Requisiti", eventuali sezione "Modifiche");
 - B) impresa esercente l'attività di spedizioniere nel periodo transitorio (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione "Aggiornamento posizione") – modello utilizzabile fino al 30 settembre 2013²⁵ e comunque fino all'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività²⁶ – art. 10, comma 1, D.M. 26 ottobre 2011;
 - C) altre segnalazioni d'impresa (compilare la sezione anagrafica d'impresa e la sezione "Modifiche") – articolo 9 D.M. 26 ottobre 2011;
- modello **intercalare "Requisiti"** per l'indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti, dagli amministratori, dal preposto.

La **modulistica per il requisito antimafia**²⁷ è la seguente:

- **Modello Antimafia Ausiliari/L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia e relativa alle persone fisiche con incarichi indicati dall'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011;
- **modello Intercalare Antimafia Ausiliari/L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia da parte

²³ L'apposita modulistica ministeriale da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica deve essere individuata con i seguenti codici documenti: **"C38"** per il modello **"Spedizionieri"** e **"C39"** per il modello **intercalare "Requisiti"**. Per le modificazioni che non richiedono la denuncia dei requisiti si deve comunque compilare il modello **"Spedizionieri"** nella sezione modifiche codice documento **"C38"**.

²⁴ La modulistica informatica registro imprese/r.e.a. che consente l'allegazione della modulistica ministeriale modello "Spedizionieri" – Allegato A - e modello intercalare "Requisiti" – Allegato B – è soltanto quella dell'applicativo Comunica Starweb (anche per le società) oppure quella degli altri programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con Decreto Ministeriale 29 novembre 2011, mentre l'integrazione non è stata sviluppata in ambiente Fedra Plus.

²⁵ Il termine precedente del 12 maggio 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.

²⁶ Per la Camera di commercio di Brescia i termini per l'adempimento tardivo si sono già chiusi.

²⁷ La specifica modulistica antimafia, integrativa della modulistica ministeriale, deve essere allegata alla pratica di Comunicazione unica e deve essere individuata con il seguente codice documento **"C38"**.

di persona fisica;

- **Modello Intercalare Antimafia PG/L:** modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona giuridica.

COSTI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Impresa in un giorno – inizio dell'attività di spedizioniere: impresa individuale²⁸ e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base	I1 ²⁹ / I2 / UL ²⁹ e Int.P	S5 / UL ²⁹ / Int.P	S5 / UL ²⁹ / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello "Spedizionieri" – sezione "SCIA"	Modello "Spedizionieri" – sezione "SCIA"	Modello "Spedizionieri" – sezione "SCIA"
Termine	Lo stesso giorno in cui si inizia l'attività ³⁰	Lo stesso giorno in cui si inizia l'attività ³⁰	Lo stesso giorno in cui si inizia l'attività ³⁰
Modulistica antimafia	Modello Antimafia Ausiliari/L	Modello Antimafia Ausiliari/L ed eventuale Intercalare Antimafia/L	Modello Antimafia Ausiliari/L ed eventuale Intercalare Antimafia/L
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	Se dovuta per l'istanza al Registro delle imprese	NO	NO ³¹
• Concessione governativa ³²	€ 168,00	€ 168,00	NO ³¹

28 Questa tabella si applica all'impresa individuale che avvia l'attività di spedizioniere contestualmente alla costituzione o all'impresa individuale, già costituita inattiva, che diventa attiva per l'attività in argomento.

29 Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

30 La data di inizio dell'attività, la data di sottoscrizione della modulistica informatica devono coincidere con la data di invio della Comunicazione unica che, di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica.

31 Esenzione totale dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997).

32 La tassa di concessione governativa deve essere versata sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara. La copia dell'attestazione del versamento effettuato deve essere scansionata, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato e allegata all'istanza presentata. La Camera di commercio di Brescia trattiene l'importo della tassa di concessione governativa dal credito dell'utente "telemacopay".

2. Modifiche società: nomina di un nuovo legale rappresentante o di un nuovo amministratore/consigliere non legale rappresentante (di impresa che già esercita l'attività di spedizioniere)

	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili		
(Già modello base)	S2 / S3 / Int.P	S2 / S3 / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello "Spedizionieri" sezioni "Modifiche" e "Requisiti"	Modello "Spedizionieri" sezioni "Modifiche" e "Requisiti"
Termine	Entro 30 giorni dall'evento ³³	Entro 30 giorni dall'evento ³³
Modulistica antimafia	Modello Antimafia Ausiliari/L ed eventuale Intercalare Antimafia/L	Modello Antimafia Ausiliari/L ed eventuale Intercalare Antimafia/L
Costi amministrativi		
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	SI	NO ³¹
• Concessione governativa ³²	168,00	NO ³¹

3. Modifiche: nomina, sostituzione, aggiunta preposto che esercita l'attività di spedizioniere per conto di impresa già attiva

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base)	I2 /UL/ Int.P	S5 / UL / Int.P	S5 / UL / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello "Spedizionieri" – sezioni "Modifiche" e "Requisiti"	Modello "Spedizionieri" – sezioni "Modifiche" e "Requisiti"	Modello "Spedizionieri" – sezioni "Modifiche" e "Requisiti"
Termine	Entro 30 giorni dall'evento ³³	Entro 30 giorni dall'evento ³³	Entro 30 giorni dall'evento ³³
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ³¹
• Concessione governativa ³²	€ 168,00	€ 168,00	NO ³¹

33 Si evidenzia che i requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività di spedizioniere devono essere posseduti già alla data dell'accettazione della carica o alla data di nomina o assunzione della qualifica di legale rappresentante o di amministratore/consigliere; si rappresenta altresì che la certificazione dei requisiti al R.E.A. della qualifica di intermediario deve essere comunque preventiva al compimento di operazioni di spedizioniere o operazioni accessorie da parte della persona neo - nominata.

4. Regime transitorio – adempimento tardivo - impresa di spedizioni attiva

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base	I2 /UL e Int.P	S5 / UL / Int.P	S5 / UL / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello “Spedizionieri”, sezione “Aggiornamento posizione RI/REA”	Modello “Spedizionieri”, sezione “Aggiornamento posizione RI/REA”	Modello “Spedizionieri”, sezione “Aggiornamento posizione RI/REA”
Termine	Entro il 30 settembre 2013 e comunque fino all'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività ²⁶	Entro il 30 settembre 2013 e comunque fino all'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività ²⁶	Entro il 30 settembre 2013 e comunque fino all'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività ²⁶
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria (adempimento presentato dopo il 30/09/2013)	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ³¹
• Concessione governativa	NO	NO	NO ³¹

APPENDICE

Le **norme transitorie** previste dall'art. 10 del D.M. 26 ottobre 2011 individuano le modalità per l'aggiornamento dei dati contenuti nel soppresso elenco autorizzato degli spedizionieri nel Registro delle imprese o nel r.e.a., a richiesta e su domanda da parte dei soggetti interessati, **entro il termine** del 30 settembre 2013.

I soggetti interessati a tale migrazione sono esclusivamente le **imprese di spedizione attive iscritte nel soppresso elenco** alla data del 12 maggio 2012.

ADEMPIMENTI TARDIVI (DOPO IL 30 SETTEMBRE 2013)²⁶

Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria Circolare n. 3662/C del 10/10/2013 ha fornito alla Camere di commercio le disposizioni da attivare nei confronti dei soggetti inadempimenti o ritardatari rispetto alle comunicazioni di aggiornamento, c.d. "transitorio", che gli stessi iscritti all'ex elenco autorizzato degli spedizionieri avrebbero dovuto presentare al r.e.a. entro il termine del 30 settembre 2013.

Per tutte le imprese di spedizione in attività alla data del 12/05/2012 che non hanno provveduto entro il termine di legge, si individuano le seguenti procedure:

a) adempimento spontaneo anche se tardivo

le imprese possono presentare spontaneamente la comunicazione di aggiornamento della propria posizione dopo il 1° ottobre 2013 e fino al momento di avvio del procedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività seguendo le **istruzioni operative** di seguito riportate ricordando che l'adempimento è soggetto al versamento dei normali diritti di segreteria di euro 30,00 per le società e di euro 18,00 per le imprese individuali nonché alle sanzioni r.e.a. per la tardiva denuncia presentata;

b) adempimento effettuato a seguito di espressa richiesta di conformazione dell'attività da parte del competente Ufficio del Registro delle imprese

le imprese che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione alla scadenza del termine si trovano ad essere inadempienti e quindi soggette alla inibizione dell'attività esercitata di spedizione.

Nei confronti di queste imprese l'Ufficio del Registro delle imprese avvia un procedimento camerale di regolarizzazione, seppur tardiva, dell'esercizio della sopra indicata attività invitando le stesse a conformare, entro un congruo termine,

la propria posizione tramite la presentazione telematica della comunicazione di aggiornamento dei dati abilitativi dell'impresa e di quelli relativi al/i preposto/i.

La denuncia di conformazione è esente da bollo ed è soggetta ai seguenti costi:

- diritti di segreteria di euro 18,00 per le imprese individuali ed euro 30,00 per le società;
- sanzione amministrativa per tardiva presentazione nel r.e.a.

c) provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese di inibizione alla prosecuzione dell'attività

scaduto il termine assegnato dall'Ufficio per regolarizzare la posizione al Registro imprese senza la presentazione della pratica di aggiornamento, il Conservatore adotterà il provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività (art. 19 legge n. 241/1990) con applicazione delle sanzioni per esercizio abusivo dell'attività, così come previsto dalla specifica normativa di settore (legge n. 1442/1941).

Il procedimento di inibizione non sarà avviato per quelle imprese che risultavano "formalmente" attive alla data del 12/05/2012 ma che si trovano anche in stato di liquidazione, o di fallimento e di liquidazione coatta, salvo che non sia stata espressamente autorizzata la prosecuzione dell'attività.

Istruzioni operative per l'adempimento tardivo

La anagrafiche di queste imprese di spedizione attive certificate nel Registro delle imprese devono essere corrispondenti alle anagrafiche iscritte nel soppresso elenco, ciò significa che alla data di presentazione della domanda di aggiornamento dati:

1. i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità (moralì e professionali) devono essere i medesimi risultanti sia nel Registro delle imprese e sia nel soppresso Ruolo;
2. l'impresa di spedizione deve essere in possesso dei requisiti economico

- finanziari;
- 3. l'impresa plurilocalizzata deve aver già iscritto nel r.e.a. l'unità locale/i nella/e quale/i esercita l'attività di spedizione completa dell'indicazione per ognuna di essa del preposto in possesso dei requisiti in quanto iscritto al soppresso elenco.

Le imprese che si trovano nelle condizioni sopra descritte compilano la sezione **“Aggiornamento posizione RI/REA”** del modello **“Spedizionieri”** per ciascuna sede o unità locale indicando per ogni soggetto interessato (tutti gli amministratori ed i preposti a ciò delegati) i seguenti dati:

- nome e cognome,
- il codice fiscale,
- il numero, la data e la sigla della provincia relativa alla Camera di Commercio in cui la persona risulta essere regolarmente iscritta nel sopra citato elenco autorizzato (*dati disponibili fino al 7 maggio 2010*);
- il numero e la data del protocollo dell'Ufficio del registro delle imprese o dell'Ufficio preposto alla tenuta degli albi e ruoli³⁴, al quale è stata allegata la dichiarazione di inizio attività (DIA) / comunicazione di inizio attività (CIA) / segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)³⁵ di spedizione e la sigla della provincia relativa alla Camera di Commercio in cui la persona e l'impresa risultano essere state regolarmente iscritte nel sopra citato elenco (*dati disponibili dall'8 maggio 2010 in poi*).

L'impresa inoltra per via telematica la richiesta di aggiornamento della propria posizione con indicazione dei nominativi di tutti i legali rappresentanti e soggetti che svolgono l'attività di spedizione per conto dell'impresa comprensiva anche dell'indicazione dei nominativi dei preposti in caso di attività esercitata in più sedi o unità locali sia in provincia che fuori provincia. La sezione **“Aggiornamento posizione RI/REA”** compilata con l'indicazione dei soggetti sopraccitati va presentata tramite l'applicativo Comunica al Registro imprese competente per la sede principale e, nel caso di impresa plurilocalizzata, deve essere indicato nel riquadro Note del modello

34 Questa indicazione vale solo per le anagrafiche iscritte in via provvisoria nell'elenco autorizzato degli spedizionieri nel periodo intercorrente tra la data dell'8 maggio 2010 e la data del 11 maggio 2012 (data di piena applicazione delle disposizioni adottate dal D.M. 26 ottobre 2011) durante il quale gli uffici camerali, in applicazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 6 maggio 2010, punto 13.3, hanno iscritto i soggetti richiedenti nel sopraccitato Ruolo al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà successivamente operarsi il passaggio dei dati al Registro imprese / r.e.a.

35 Il modello procedimentale della DIA differita di cui all'art. 19 L. 241/90 (dichiarazione di inizio attività – DIA – decorso del tempo di almeno trenta giorni – comunicazione di inizio attività – CIA) è stato sostituito con la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA – nuova versione del medesimo articolo 19 introdotta dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (si richiama sul punto anche la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10 agosto 2010).

ministeriale quali dei soggetti elencati siano preposti e per quali localizzazioni, anche se queste sono ubicate fuori provincia.

L'impresa plurilocalizzata è altresì tenuta a presentare la sezione **“Aggiornamento posizione RI/REA”** presso ogni posizione (numero REA) fuori della provincia della sede ove esercita l'attività con l'indicazione del soggetto preposto a tale localizzazione.

Le imprese che, alla data dell'aggiornamento dei dati non si trovano nelle condizioni sopra descritte, non potranno presentare la richiesta di “Aggiornamento posizione RI/REA”, ma dovranno **“regolarizzare”** la propria posizione con le seguenti modalità procedurali:

1. se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità non sono i medesimi risultanti sia nel Registro delle imprese e sia nel soppresso elenco, l'impresa dovrà presentare il **modello “Spedizionieri” – sezione “Modifiche”** e sezione o intercalare **“Requisiti”** con indicazione dei requisiti di idoneità di tutti i soggetti obbligati (sia per quelli già iscritti al soppresso elenco sia per quelli non iscritti) e relativa modulistica antimafia;
2. l'impresa plurilocalizzata, che non abbia già iscritto per ogni localizzazione in cui svolge l'attività di spedizioniere un preposto o dipendente in possesso dei requisiti, deve presentare al Registro imprese competente in cui risulti aperta detta localizzazione, il **modello “Spedizionieri”** – compilato nella **sezione “Modifiche”** e il **modello intercalare “Requisiti”** per ogni soggetto che opera nell'unità locale (procuratore, preposto, dipendente) ed eventuale modulistica antimafia. Si ricorda che per le localizzazioni fuori provincia della sede non è necessario compilare la sezione “Requisiti” del modello, ovvero l'intercalare “Requisiti”, per i soggetti che abbiano già provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio Registro imprese della sede; tuttavia per ogni unità locale ove viene esercitata l'attività è necessario presentare la nomina del soggetto che opera nella stessa.

REGIME TRANSITORIO: CAUZIONE, FIDEIUSSIONI BANCARIE, POLIZZE FIDEIUSSORIE

Si riportano di seguito le dettagliate istruzioni ministeriali³⁶ necessitate a seguito della gestione del transitorio per i casi in cui il soppresso elenco autorizzato degli spedizionieri era gestito dalla competente Camera di commercio su base interprovinciale.

³⁶ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 129426 del 4 giugno 2012.

Infatti l'articolo 10, comma 2, del D.M. 26 ottobre 2011 afferma che il soppresso elenco, ove interprovinciale, deve entro quindici giorni dalla richiesta del registro delle imprese destinatario della comunicazione di "Aggiornamento posizione RI/REA" presentata dall'impresa di spedizioni, trasferire all'ufficio del registro delle imprese richiedente l'intero fascicolo contenente la storia dell'impresa stessa. Nel fascicolo è contenuta la cauzione versata a favore della Camera tenutaria dell'elenco ma, in forza del trasferimento del fascicolo, dovrà ora garantire la Camera presso cui l'impresa di spedizioni è iscritta e presso la quale ha quindi presentato la comunicazione di aggiornamento dati.

Pertanto, il Ministero dello Sviluppo Economico invita le Camere a procedere come segue, distinguendo le varie ipotesi:

1. Cauzione di euro 258,23 versata presso una tesoreria provinciale (ipotesi più frequente): il deposito cauzionale può rimanere presso la tesoreria stessa; sarà cura della Camera di commercio cessionaria comunicare alla tesoreria, e per conoscenza all'impresa, l'avvenuta assunzione della qualifica di Autorità competente all'eventuale provvedimento di svincolo (come da ultimo previsto dall'art. 1, comma 1 del Decreto Ministero delle Economie e delle Finanze del 23 giugno 2009).

2. Cauzione di euro 258,23 costituita tramite polizza cauzionale (ipotesi non molto diffusa): la Camera di commercio cessionaria dovrà comunicare all'impresa/ contraente di richiedere alla compagnia di assicurazione l'emissione di un'appendice alla polizza nella quale si dà atto che il beneficiario o l'ente autorizzante l'attività di casa di spedizioni sarà la Camera cessionaria, ciò a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione di "Aggiornamento della posizione RI/REA" da parte dell'impresa di spedizioni.

3. Cauzione di euro 258,23 costituita tramite fideiussione bancaria (ipotesi poco diffusa): si seguono le stesse modalità dettate al punto 2 per la polizza cauzionale. Infine le stesse procedure sopra descritte ai punti 1, 2 e 3 si applicano anche alle polizze cauzionali o alle fideiussioni bancarie stipulate dall'impresa di spedizioni a garanzia dei requisiti di adeguata capacità finanziaria.